

Circolari Speciali

Manovra economica 2011 convertita in legge

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16.07.2011, n. 164 la L. 15.07.2011, n. 111, in vigore dal 17.07.2011, di conversione del [D.L. 6.07.2011, n. 98](#), recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".
Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IMPOSTE E TASSE

Ritenuta su interessi corrisposti a soggetti non residenti	p. 3
Aliquota Irap banche, assicurazioni e enti commerciali	p. 3
Imposta di bollo sui depositi titoli	p. 3
Ritenuta al 4% sui bonifici per detrazioni 36% e 55%	p. 3
Riparto delle perdite d'impresa - società di capitale	p. 3
Ammortamento beni gratuitamente devolvibili	p. 3
Riallineamento valori delle partecipazioni di controllo	p. 4
Superbollo autoveicoli	p. 4

Partite IVA inattive	p. 4
Sanatoria dichiarazione di cessazione attività	p. 4
Fattura per noleggio di autoveicoli	p. 4
5 per mille per beni culturali e paesaggistici	p. 4
Regime fiscale degli ammortamenti	p. 4
Norme in materia di gioco	p. 4
Nuovo regime dei contribuenti minimi	p. 5
Regime degli ex minimi	p. 5

ACCERTAMENTO

Definizione dell'accertamento e garanzia fideiussoria	p. 6
Controlli sui dati dei clienti di intermediari finanziari	p. 6
Approvazione studi di settore	p. 6
Sanzioni studi di settore	p. 6
Rettifica dell'ufficio e risultanze da studi di settore	p. 6
Sanzione ridotta e atto di contestazione separato dall'atto di accertamento o rettifica	p. 7

Proroga accertamenti esecutivi	p. 7
Sanzioni per versamenti entro 15 giorni dalla scadenza	p. 7
Rimborso delle spese per procedure esecutive e inesigibilità delle somme	p. 7
Privilegio per i crediti per imposte e sanzioni	p. 7
Operazioni con carte di credito ai fini dello spesometro	p. 7

DIRITTO DEL LAVORO

Età minima per l'accesso alla pensione delle lavoratrici	p. 8
Trattamento aggiuntivo per cessazione del rapporto di lavoro	p. 8
Blocco del meccanismo di rivalutazione delle pensioni	p. 8
Adeguamento età pensionabile	p. 8
Pensione ai superstiti	p. 8
Indennità integrativa Inpdap	p. 9
Obbligo di iscrizione alle casse professionali	p. 9
Soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata Inps	p. 9
Previdenza Enasarco	p. 9
Lotta all'evasione	p. 9
Contribuzione per malattia obbligatoria	p. 9
Prestazioni temporanee per operai agricoli	p. 9

Contributo di solidarietà e pensione integrativa	p. 9
Previdenza casalinghe	p. 9
Accertamento requisiti di invalidità civile	p. 10
Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici	p. 10
Decorrenza trattamento della pensione di anzianità	p. 10
Pensionamento per lavoratori in mobilità	p. 10
Stock options	p. 10
Detassazione e decontribuzione per incrementi di produttività 2012	p. 11
Soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione di manodopera	p. 11
Contenzioso previdenziale e assistenziale	p. 11
Estinzione dei processi in materia previdenziale fino a € 500	p. 11
Elenchi nominativi operai agricoli	p. 12

CONTENZIOSO

Contributo unificato per ricorsi	p. 13
Incompatibilità per componenti delle commissioni tributarie	p. 13

Reclamo e mediazione nel processo tributario	p. 13
Sanatoria liti fiscali pendenti fino a €20.000	p. 14

AGEVOLAZIONI

Recupero agevolazioni enti creditizi	p. 15
Imprenditore agricolo in stato di crisi o insolvenza	p. 15
Proroga adempimenti e versamenti isola di Lampedusa	p. 15

Capitale di rischio verso nuove imprese	p. 15
Riduzione delle agevolazioni fiscali	p. 15

VARIE

Soppressione dell'ICE	p. 16
Nuovo patto di stabilità	p. 16
Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche	p. 16

Orari attività commerciali in zone turistiche	p. 16
Accertamento tecnico preventivo obbligatorio	p. 16

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.

IMPOSTE E TASSE

RITENUTA SU INTERESSI CORRISPOSTI A SOGGETTI NON RESIDENTI

[Art. 23, cc. 1-4](#)

- È istituita una ritenuta del **5%** sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, non beneficiari effettivi dei compensi erogati, a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori e che i proventi siano garantiti dalla società che corrisponde gli interessi.
- L'atto di garanzia è in ogni caso soggetto a imposta di registro con aliquota dello 0,25%. La disposizione si applica agli interessi corrisposti dal 6.07.2011.

ALIQUOTA IRAP BANCHE, ASSICURAZIONI E ENTI COMMERCIALI

[Art. 23, cc. 5 e 6](#)

- A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6.07.2011, si applica l'aliquota Irap del:
 - **4,65%**, nei confronti di banche e altri enti e società finanziari;
 - **5,90%**, nei confronti delle imprese di assicurazione;
 - **4,20%**, nei confronti di società ed enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

[Art. 23, c. 7](#)

- L'importo dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari è dovuto in base alla periodicità e al valore nominale o di rimborso dei titoli. In particolare, il diritto è dovuto nella misura annuale di **euro 34,20** per ogni esemplare relativamente ai **depositi di titoli** il cui valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia **inferiore a 50.000 euro**.
- Relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario sia:
 - pari o superiore a 50.000 euro ma inferiore a 150.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di **euro 70,00** e di euro 230,00 dal 2013;
 - pari o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 500.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di **euro 240,00** e di euro 780,00 dal 2013;
 - pari o superiore a 500.000 euro, la misura annuale dal 2011 è di euro 680,00 e di **euro 1.100,00** dal 2013.

RITENUTA AL 4% SUI BONIFICI PER DETRAZIONI 36% E 55%

[Art. 23, c. 8](#)

- Per i pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, la ritenuta d'acconto trattenuta dagli istituti bancari/postali è **ridotta dal 10% al 4%**.
- Si tratta degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali si beneficia della detrazione del 36% e degli interventi di risparmio energetico, per i quali si beneficia della detrazione del 55%.

RIPORTO DELLE PERDITE D'IMPRESA - SOCIETÀ DI CAPITALE

[Art. 23, c. 9](#)

- La perdita di un periodo d'imposta, calcolata con le stesse norme vevolevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
- Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'art. 87 Tuir, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti. Detta differenza potrà, tuttavia, essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all'art. 80 Tuir.
- Le **perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione possono, con le nuove modalità, essere computate in diminuzione del 100% del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi, e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

AMMORTAMENTO BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

[Art. 23, cc. 10 e 11](#)

- Le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori possono dedurre gli accantonamenti per spese di ripristino e manutenzione (art. 107, c. 2 Tuir) nel limite dell'**1% del costo dei beni**, anziché del 5% come previsto per le imprese titolari di concessioni diverse.
- Tale disposizione si applica dal periodo di imposta in corso alla data del 6.07.2011.

RIALLINEAMENTO VALORI DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

[Art. 23, cc. 12-15](#)

- Anche i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati, al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici, assoggettandoli all'**imposta sostitutiva del 16%**.
- La norma esplica effetti per le operazioni effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1.01.2011, il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica soluzione **entro il 30.11.2011**.
- Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012.

SUPERBOLLO AUTOVEICOLI

[Art. 23, c. 21](#)

- A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad € 10 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.
- L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dal 6.07.2011. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

PARTITE IVA INATTIVE

[Art. 23, c. 22](#)

- L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per 3 annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.

SANATORIA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ

[Art. 23, c. 23](#)

- I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di attività possono sanare la violazione versando, **entro il 4.10.2011** (90 giorni dal 6.07.2011), un importo pari a € **129,00** (codice tributo 8110), sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

FATTURA PER NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

[Art. 23, c. 42](#)

- La procedura di noleggio di autoveicoli è certificata fiscalmente **mediante fattura** (e non tramite ricevuta fiscale); l'azienda di noleggio è tenuta ad indicare nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio a cui fa riferimento. La fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia riportata direttamente ad un punto noleggio che sia in grado di emettere il documento.

5 PER MILLE PER BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

[Art. 23, c. 46](#)

- A decorrere **dall'anno finanziario 2012**, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

REGIME FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI

[Art. 23, c. 47](#)

- In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012**, con regolamento è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione, che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

NORME IN MATERIA DI GIOCO

[Art. 24](#)

- È introdotta anche nel comparto dei giochi la **liquidazione automatica dell'imposta unica**, dovuta sulle scommesse e sui giochi a distanza. In mancanza di versamento, le somme dovute a titolo di imposta unica, nonché di interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento, saranno iscritte nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.

NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

[Art. 27, cc. 1 e 2](#)

- A partire dal **1.01.2012**, il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui **l'attività è iniziata e per i 4 successivi**, esclusivamente alle persone fisiche:
 - a. che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
 - b. che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
- L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta **al 5%**.
- Il regime è applicabile anche oltre il 4° periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma **non oltre il periodo di compimento del 35° anno di età**.
- Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
 - a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - c. qualora sia proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

REGIME DEGLI EX MINIMI

[Art. 27, cc. 3-5](#)

- Coloro che, per effetto del nuovo regime dei contribuenti minimi, pur avendo i previgenti requisiti, non possono beneficiare di tale regime semplificato ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli **obblighi di registrazione** e di **tenuta delle scritture contabili**, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, nonché dalle **liquidazioni** e dai **versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA**. Tali soggetti sono altresì esenti **dall'Irap**.
- Il regime semplificato cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui all'art. 1, c. 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate all'art. 1, c. 99 L. 244/2007.
- Tali soggetti possono optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

ACCERTAMENTO

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO E GARANZIA FIDEIUSSORIA

[Art. 23, cc. 17-20](#)

- È soppresso l'obbligo di prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), **per il versamento rateizzato delle somme se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro**, dovute per effetto dell'accertamento con adesione, del perfezionamento della definizione e della **conciliazione giudiziale**.
- In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 471, **applicata in misura doppia (60%)**, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
- Le disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data del 6.07.2011.

CONTROLLI SUI DATI DEI CLIENTI DI INTERMEDIARI FINANZIARI

[Art. 23, cc. 24-27](#)

- Sono **semplificati gli accessi** presso gli intermediari finanziari per l'acquisizione diretta di dati e notizie nei confronti dei clienti. Inoltre, tali controlli potranno essere effettuati non solo nei confronti di Poste e istituti bancari, ma anche su tutti gli intermediari finanziari che non hanno risposto alle richieste dell'Amministrazione Finanziaria hanno fornito informazioni di dubbia correttezza.

APPROVAZIONE STUDI DI SETTORE

[Art. 23, c. 28, lett. a\)](#)

- **A partire dal 2012** gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale **entro il 31.12** del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.
- Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale **entro il 31.03** del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.

SANZIONI STUDI DI SETTORE

[Art. 23, c. 28, lett. b\),
c\) e\), f\), g\)](#)

- Si applica la sanzione in misura massima (pari a **€2.065,83**) nelle ipotesi di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, dove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- Se l'omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (sia in sede originaria, sia a seguito dell'invito dell'Agenzia) comporta una **dichiarazione dei redditi infedele** (con un reddito imponibile inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta), la misura della sanzione minima e massima dal 100% al 200% (della maggiore imposta o della differenza di credito) è elevata del 50% (**dal 150% al 300%**), che si somma all'ulteriore aumento del 10% della sanzione già previsto dall'art. 1, c. 2-bis D. Lgs. 471/1997. Analoga maggiorazione è prevista ai fini Iva e Irap. La maggiorazione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.
- Quando è rilevata l'**omessa o infedele indicazione dei dati** previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di **cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti**, l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni semplici non corroborate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (accertamento induttivo). La presente disposizione si applica a condizione che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia **superiore al 10%** del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

RETTIFICA DELL'UFFICIO E RISULTANZE DA STUDI DI SETTORE

[Art. 23, c. 28, lett. d\)](#)

- In caso di rettifica, operata dall'ufficio, nei confronti di contribuenti "congrui" e "coerenti", nella motivazione dell'atto **non devono più essere evidenziate le ragioni** che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.

SANZIONE RIDOTTA E ATTO DI CONTESTAZIONE SEPARATO DALL'ATTO DI ACCERTAMENTO O RETTIFICA

[Art. 23, c. 29](#)

- Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni di norme tributarie, anche qualora siano rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte dal trasgressore, **sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso**, con il pagamento di un importo pari ad **1/3 della sanzione indicata** e comunque non inferiore ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
- La disposizione si applica agli **atti** di irrogazione delle sanzioni **notificati dopo il 6.07.2011**, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso.
- Per gli **atti emessi a decorrere dal 1.10.2011 è obbligatoria l'irrogazione delle sanzioni** collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

PROROGA ACCERTAMENTI ESECUTIVI

[Art. 23, c. 30](#)

- Il termine per l'entrata in vigore degli accertamenti esecutivi è stato prorogato al **1.10.2011** (in luogo del 1.07.2011).

SANZIONI PER VERSAMENTI ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA

[Art. 23, c. 31](#)

- Per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni** si applica la sanzione del 30%, ridotta a **1/15 per ogni giorno di ritardo (2%)**. Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione a 1/10, e dunque allo 0,20% per ogni giorno di ritardo.

RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE E INESIGIBILITÀ DELLE SOMME

[Art. 23, c. 34](#)

- Il rimborso delle spese per le procedure esecutive **maturate dal 2011** è svincolata dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità da parte dell'agente delle riscossioni. Inoltre, il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità dei ruoli possono essere trasmesse entro il 1.10.2012.

PRIVILEGIO PER I CREDITI PER IMPOSTE E SANZIONI

[Art. 23, cc. 37-40](#)

- Hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le **sanzioni** dovute secondo le norme in materia di Irpeg, Irpef, Ires, Irap ed Ilor, anche per i crediti sorti anteriormente al 6.07.2011. **Anche alle sanzioni in materia di imposte dirette** è attribuito il privilegio, ora previsto solo per quelle Iva.
- È soppressa la previsione che accorda un privilegio speciale sugli immobili siti nel Comune in cui è effettuata la riscossione per le imposte sui redditi immobiliari e sono anteposti ai crediti chirografari i crediti per tributi nel caso in cui vi sia un residuo ricavato dalla vendita degli immobili.

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO AI FINI DELLO SPESOMETRO

[Art. 23, c. 41](#)

- Gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate, **comunicano all'Agenzia delle Entrate** le operazioni rilevanti ai fini Iva in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

DIRITTO DEL LAVORO

ETÀ MINIMA PER L'ACCESSO ALLA PENSIONE DELLE LAVORATRICI

[Art. 18, c. 1](#)

- A decorrere dal **1.01.2020**, per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonché della Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, il requisito anagrafico di 60 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di 60 anni per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, **sono incrementati di un mese**.
- Tali requisiti anagrafici sono incrementati di **ulteriori**:
 - 2 mesi dal 1.01.2021;
 - 3 mesi dal 1.01.2022;
 - 4 mesi dal 1.01.2023;
 - 5 mesi dal 1.01.2024;
 - 6 mesi dal 1.01.2025 e per ogni anno successivo fino al 2031;
 - 3 mesi dal 1.01.2032.

TRATTAMENTO AGGIUNTIVO PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

[Art. 18, c. 2](#)

- Il Ministro del Lavoro può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina dell'indennità di mobilità (art. 7 L. 223/1991), in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.
- Dal 6.07.2011 è abrogato l'art. 19, c. 10-bis D.L.185/2008, che aveva introdotto l'erogazione di una indennità pari al trattamento di mobilità per i lavoratori cessati dal rapporto senza diritto all'indennità di mobilità ordinaria.

BLOCCO DEL MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI

[Art. 18, c. 3](#)

- **Per il biennio 2012-2013**, ai trattamenti pensionistici **superiori a 5 volte il trattamento minimo** Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps, con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, nella misura del 70%.
- Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

ADEGUAMENTO ETÀ PENSIONABILE

[Art. 18, c. 4](#)

- È **anticipata** dal 2015 al **2013** la data di entrata in vigore del meccanismo che collega l'età pensionabile alle aspettative di vita del lavoratore stimate dall'Istat.
- L'Istat, a partire dal 2011 (anziché 2013) rende annualmente disponibile entro il 31.12 (anziché 30.06) dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni, in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.
- Il secondo adeguamento dell'età anagrafica di accesso al pensionamento è effettuato con decorrenza 1.01.2016 (anziché 1.01.2019).

PENSIONE AI SUPERSTITI

[Art. 18, c. 5](#)

- Con effetto sulle **pensioni decorrenti dal 1.01.2012**, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 L. 335/1995, è ridotta nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10.
- Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. **Resta fermo il regime di cumulabilità** tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari disciplinato dall'art. 1, c. 41 L. 335/1995.

INDENNITÀ INTEGRATIVA INPDAP

[Art. 18, cc. 6-9](#)

- Per i casi di **pensionamento anticipato dei dipendenti pubblici** la percentuale di incremento dell'indennità integrativa speciale, in aggiunta alla pensione pagata dall'Inpdap deve essere corrisposta nell'aliquota massima. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6.07.2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE CASSE PROFESSIONALI

[Art. 18, c. 11](#)

- Per i **soggetti già pensionati**, gli enti previdenziali di diritto privato per i professionisti, entro 6 mesi dal 6.07.2011, adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
- Per tali soggetti è previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso il contributo soggettivo minimo.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

[Art. 18, c. 12](#)

- I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps, sono esclusivamente coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla gestione separata Inps.

PREVIDENZA ENASARCO

[Art. 18, c. 13](#)

- La copertura contributiva dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio **ha natura integrativa** rispetto a quella della gestione commercianti Inps.

LOTTA ALL'EVASIONE

[Art. 18, c. 14](#)

- Il Ministero del Lavoro, l'Inps, l'Inail, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali privatizzati di cui ai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996 possono stipulare apposite **convenzioni per il contrasto** al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

CONTRIBUZIONE PER MALATTIA OBBLIGATORIA

[Art. 18, c. 16](#)

- A decorrere **dal 1.05.2011**, i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia sono comunque tenuti al **versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia** (art. 31 L. 41/1986), per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile.

PRESTAZIONI TEMPORANEE PER OPERAI AGRICOLI

[Art. 18, c. 18](#)

- La retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, **non è comprensiva della voce del Tfr** comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ E PENSIONE INTEGRATIVA

[Art. 18, c. 19](#)

- Il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'Assicurazione Generale Obbligatoria è **dovuto** sia dagli dipendenti già collocati a riposo, sia dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30.09.1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.

PREVIDENZA CASALINGHE

[Art. 18, c. 20](#)

- A decorrere **dal 1.10.2011** il finanziamento al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" può essere effettuato anche delegando il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento, con cadenza trimestrale, alla Gestione medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati.

ACCERTAMENTO REQUISITI DI INVALIDITÀ CIVILE

[Art. 18, c. 22](#)

- Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità, dell'handicap e della disabilità, le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente, possono affidare all'Inps, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

[Art. 18, c. 22-bis](#)

- A decorrere dal 1.08.2011 e fino al 31.12.2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari a:
 - 5% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro e fino a 150.000 euro;
 - 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
- A seguito della predetta riduzione, il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.
- La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

DECORRENZA TRATTAMENTO DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ

[Art. 18, c. 22-ter](#)

- I soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contribuzione) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito in via generale:
 - di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012;
 - di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013;
 - di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1.01.2014.
- Pertanto, tali soggetti potranno accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del requisito nell'anno 2012; chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito dei 40 anni di contributi; chi matura il diritto dal 2014, infine, potrà uscire decorsi 15 mesi dal raggiungimento del requisito.
- Questo meccanismo non si applica nei confronti del personale della scuola: in questo caso, infatti, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31.12 dell'anno.

PENSIONAMENTO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ

[Art. 18, c. 22-quater](#)

- Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima del 17.07.2011 continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1.01.2012:
 - ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30.06.2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 - ai lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.06.2011;
 - ai lavoratori che, alla data del 6.07.2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

STOCK OPTIONS

[Art. 23, cc. 50-bis e 50-ter](#)

- Ai sensi dell'art. 33, c. 2 D.L. 78/2010, sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10%. Per i compensi corrisposti dal 17.07.2011, l'addizionale è applicata sull'ammontare che **eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.**

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE PER INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ 2012

[Art. 26](#)

- Per l'anno 2012 sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato:
 - in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28.06.2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl; e
 - correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
- Il Governo, sentite le parti sociali, provvede entro il 31.12.2011 alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo nei limiti delle risorse stanziare con la legge di stabilità ovvero previste a tali fini dalla vigente legislazione.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DI MANODOPERA

[Art. 29](#)

- Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6, cc. 1 e 2 del D. Lgs. 276/2003:
 - a. **gli istituti di scuola secondaria di 2° grado**, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - b. **le università, pubbliche e private e i consorzi universitari**, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
 - c. **i Comuni**, singoli o associati nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, e **le camere di commercio**;
 - d. **le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
 - e. **i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro** che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
 - f. **i gestori di siti Internet**, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante.
- L'Ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.
- Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo svolgimento della attività di intermediazione è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale "clic lavoro", nonché al rilascio alle Regioni e al Ministero del Lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

[Art. 38](#)

- Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
- Le decadenze previste dall'art. 47 L. 639/1970 (3 anni per agire giudizialmente in relazione alle prestazioni pensionistiche e 1 anno per quelle assistenziali) si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
- **Si prescrivono in 5 anni** i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

ESTINZIONE DEI PROCESSI IN MATERIA PREVIDENZIALE FINO A €500

[Art. 38, c. 1, lett. a\)](#)

- I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31.12.2010, **per i quali**, a tale data, **non sia intervenuta sentenza**, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio.

ELENCHI NOMINATIVI OPERAI AGRICOLI

[Art. 38, cc. 5 e 6](#)

- Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31.12.2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Inps, **per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni**, gli elenchi nominativi annuali sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'Inps nel proprio sito Internet, entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
- **Dal 6.07.2011** sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali relativi agli operai agricoli assunti a tempo determinato.

CONTENZIOSO

CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI

[Art. 37, cc. 6 e 7](#)

- **Per i ricorsi notificati e le controversie instaurate successivamente al 6.07.2011**, sono definiti i nuovi valori del contributo unificato, differenziati in base al valore delle controversie.
- Anche per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato, nei seguenti importi:
 - a. euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
 - b. euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
 - c. euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
 - d. euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
 - e. euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
 - f. euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
- Il contributo è aumentato della metà se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso.
- Considerato l'assoggettamento al contributo unificato **non si applica l'imposta di bollo** anche agli atti e provvedimenti del processo tributario.
- Nei processi tributari, **il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte** nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Per valore della lite **si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato**.
- Anche nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti titolari di un reddito imponibile, ai fini Irpef, superiore a 3 volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002, sono soggette al contributo unificato.

INCOMPATIBILITÀ PER COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

[Art. 39, c. 2](#)

- In aggiunta alle ipotesi già previste non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
 - coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;
 - i coniugi, i conviventi o i parenti fino al 3° grado o gli affini in 1° grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività di consulenza tributaria (punto precedente);
 - coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'art. 12 D. Lgs. 546/1992.

RECLAMO E MEDIAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

[Art. 39, cc. 9-11](#)

- Per le controversie di **valore non superiore a 20.000 euro**, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate (**notificati dal 1.04.2012**), chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l'atto, ed è esclusa la conciliazione giudiziale. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- **Decorsi 90 giorni** senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Se l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale.
- In tali controversie, la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, **una somma pari al 50% delle spese di giudizio** a titolo di rimborso delle spese del procedimento. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

SANATORIA LITI FISCALI PENDENTI FINO A €20.000

[Art. 39, c. 12](#)

- Le liti fiscali di valore **non superiore a 20.000 euro** in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del **1.05.2011** dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate i sensi dell'art. 16 L. 289/2002. A tale fine:
 - a. le somme dovute sono **versate entro il 30.11.2011** in unica soluzione;
 - b. la **domanda** di definizione è presentata **entro il 31.03.2012**;
 - c. le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30.06.2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30.06.2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;
 - d. gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle Corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, entro il 15.07.2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. **Tali liti sono sospese fino al 30.09.2012.** La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30.09.2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.
- **L'importo dovuto è così calcolato:**
 - se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: **150 euro**;
 - **se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:**
 - **10%** del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
 - **50%** del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa;
 - **30%** del valore della lite nel caso in cui la lite penda ancora nel 1° grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.

AGEVOLAZIONI

RECUPERO AGEVOLAZIONI ENTI CREDITIZI

[Art. 23, c. 16](#)

- Agli enti creditizi che abbiano indebitamente fruito delle agevolazioni, quali il dimezzamento dell'aliquota Irpeg e l'esonero della ritenuta sui dividendi, non saranno applicate sanzioni in sede di recupero, anche nei casi in cui sulla debenza penda ricorso per revocazione.

IMPRENDITORE AGRICOLO IN STATO DI CRISI O INSOLVENZA

[Art. 23, c. 43](#)

- In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di **ristrutturazione dei debiti** e di **transazione fiscale dell'esposizione debitoria**.

PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI ISOLA DI LAMPEDUSA

[Art. 23, c. 44](#)

- In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16.12.2011, relativo agli **adempimenti** ed ai **versamenti** dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, è differito al **30.06.2012**.

CAPITALE DI RISCHIO VERSO NUOVE IMPRESE

[Art. 31](#)

- Sono definiti "**Fondi per il Venture Capital**" (FVC) i fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto.
- Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, sono introdotti incentivi fiscali per gli operatori che investono in fondi di venture capital dedicati a società innovative costituite da non più di 3 anni e controllate da persone fisiche. I proventi derivanti dalla partecipazione ai FVC non sono soggetti a imposta. Tali disposizioni, per i soggetti titolari di reddito di impresa, sono efficaci previa autorizzazione della Commissione Europea.

RIDUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

[Art. 40, c. 1-ter e 1-quater](#)

- I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'[allegato C-bis della L. 111/2011](#), di conversione della manovra economica, **sono ridotti**:
 - **del 5% per l'anno 2013;**
 - **del 20% a decorrere dall'anno 2014.**
- La disposizione, che sarà resa operativa da un decreto ministeriale, non si applicherà qualora, **entro il 30.09.2013**, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

VARIE

SOPPRESSIONE DELL'ICE

[Art. 14, cc. 17, 18](#)

- L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere **dal 6.07.2011**. Le funzioni attribuite all'Ice e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali sono trasferiti, senza procedura di liquidazione, al Ministero dello Sviluppo Economico.

NUOVO PATTO DI STABILITÀ

[Art. 20](#)

- **A decorrere dall'anno 2012** le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
- Con decreto del Ministro dell'Economia, **da adottare entro il 30.11.2011**, sono stabilite le modalità per l'attuazione del nuovo sistema fondato sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei; sono inoltre stabilite le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione delle Regioni che in uno dei 3 anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
- Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, **a decorrere dal 2013**, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'Economia, in 4 classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:
 - a. prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
 - b. rispetto del patto di stabilità interno;
 - c. incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente, in relazione al numero dei dipendenti rapportati alla popolazione residente, alle funzioni svolte, anche attraverso esternalizzazioni, nonché all'ampiezza del territorio;
 - d. autonomia finanziaria;
 - e. equilibrio di parte corrente;
 - f. tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
 - g. rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le Regioni;
 - h. effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
 - i. rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
 - j. l'operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

[Art. 29, c. 1-bis](#)

- Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data del 17.07.2011; ciò che non sarà espressamente regolamentato, sarà libero.
- Rimangono ferme le categorie di cui all'art. 33, c. 5 della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

ORARI ATTIVITÀ COMMERCIALI IN ZONE TURISTICHE

[Art. 35, c. 6](#)

- In via sperimentale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

[Art. 38, c. 1, lett. b\)](#)

- Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
- L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda.